



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con te Veicoli e Imbarcazioni

CICLOMOTORI e MOTOCICLI
SEZIONE RCA

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.



Vittoria
Assicurazioni

Oggetto del contratto	pag. 2
1 Cosa è assicurato?	pag. 2
1.1 CLASSE UNIVERSALE (CU)	
1.2 FORMULA TARIFFARIA FISSA "FRANCHIGIA"	
1.3 FORMULA TARIFFARIA NO CLAIM DISCOUNT/PEJUS – Riservata ai ciclomotori e motocicli trasporto persone, compresi quadricicli e motocarrozette	
1.4 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO	
1.5 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ	
1.6 VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI RISCHIO	
2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	pag. 12
2.1 RIVALSA PER GUIDATORI DI ETÀ INFERIORE A 26 ANNI COMPIUTI – Riservata a ciclomotori	
2.2 RIVALSA PER GUIDATORI DI ETÀ INFERIORE A 30 ANNI COMPIUTI – Riservata ai motocicli	
2.3 PACCHETTI GARANZIE COMPLEMENTARI: RCA NEW e RCA GOLD	
3 Cosa non è assicurato?	pag. 16
4 Ci sono limiti di copertura?	pag. 16
4.1 ESCLUSIONI E RIVALSA	
4.2 LIMITI DI INDENNIZZO	
Cosa fare in caso di Sinistro?	pag. 19
1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
2. GESTIONE DELLE VERTENZE	
Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro	pag. 21
Appendice normativa	pag. 22

Oggetto del Contratto

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato nel documento denominato "Il contratto dalla A alla Z".

1 Cosa è assicurato?

[Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione RCA; tali GARANZIE sono valide solo se riportate in **POLIZZA**]

La **SOCIETÀ** assicura, ai sensi di **LEGGE**, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere, entro il **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, le somme (capitale, interessi e spese) dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del **VEICOLO** assicurato.

È inoltre assicurata la responsabilità per i danni alla persona causati ai Trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Se il **VEICOLO** assicurato, in base alla carta di circolazione, è destinato e omologato al traino, l'assicurazione vale anche:

- per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili¹;
- per il traino di rimorchio targato, nel caso di esplicita dichiarazione in **POLIZZA**.

Se il **VEICOLO** assicurato è un rimorchio con targa propria, e sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice (rischio statico), l'assicurazione vale per i danni a terzi:

- causati dal rimorchio in sosta;
- derivanti da manovre a mano;
- derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Per poter circolare con un veicolo a motore, la legge impone l'obbligo di stipulare un'assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli (comunemente nota come RC Auto o RCA). Questa assicurazione tutela il responsabile dell'incidente da eventuali danni causati a terzi (persone, altri veicoli/cose, animali) con il veicolo assicurato: la compagnia assicurativa si farà infatti carico di risarcire i danneggiati fino alla somma indicata nella POLIZZA (cd. Massimale).

La Legge fissa un importo minimo del Massimale; alla data di redazione di questo documento i Massimali minimi sono pari a:

- € 6.450.000,00 per sinistro, per i danni alle persone, indipendentemente dal numero dei danneggiati;
- € 1.300.000,00 per sinistro, per i danni a cose (veicoli/altre cose/animali), indipendentemente dal numero dei danneggiati.

È possibile richiedere alla SOCIETÀ dei massimali più elevati, pagando un supplemento di PREMIO.

¹ Ai sensi dell'art 56 del **CODICE DELLA STRADA**.

1.1 CLASSE UNIVERSALE (CU)

La **CLASSE UNIVERSALE (CU)** è il parametro che indica la posizione nella scala di valori bonus-malus su cui si basa la compagnia assicurativa per valutare il grado di **RISCHIO** associato a ogni **ASSICURATO**. È collocata in una scala che va da 1 a 18 dove il primo valore è il migliore e il secondo il peggiore.

Ciascun contratto è assegnato ad una **CLASSE UNIVERSALE** o, in forma breve, **CU**, secondo le regole stabilite dal CAP e da IVASS² (Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018) di seguito riportate:

A. Criteri di assegnazione della CU

1. In caso di prima immatricolazione o voltura al P.R.A.³ del **VEICOLO**, viene assegnata la **CU 14**.
2. Il contratto è assegnato alla **CU 18** se non sono esibiti gli originali della carta/certificato di circolazione, o del foglio complementare/certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto.
3. Nel caso di **VEICOLO** già assicurato, il contratto è assegnato alla **CU** indicata nell'ultimo **ATTESTATO DI RISCHIO** valido, acquisito dalla **SOCIETÀ** per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli **ATTESTATI DI RISCHIO**, salvo quanto previsto dalla legge 19 dicembre 2019, n° 157 (Bonus Familiare RCA).
Qualora l'**ATTESTATO DI RISCHIO** non indichi la CU, la stessa viene determinata sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza **SINISTRI** pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale come da tabella che segue:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

Si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali **SINISTRI** pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (esclusa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il **RISCHIO** assicurato da 5 anni senza **SINISTRI** sarà collocato nella classe 9;
- il **RISCHIO** assicurato da 5 anni con un **SINISTRO** sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza **SINISTRI** + 2 classi per la presenza di un **SINISTRO**);
- il **RISCHIO** assicurato da 3 anni e senza **SINISTRI** sarà collocato nella classe 11;

² Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

³ Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

- il **RISCHIO** assicurato da 4 anni con 2 **SINISTRI** nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza **SINISTRI** + 4 classi per la presenza dei due **SINISTRI**);
- il **RISCHIO** assicurato da 4 anni con 2 **SINISTRI** in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per 2 anni senza **SINISTRI** + 4 classi per la presenza dei due **SINISTRI**).

B. Disciplina della CU - Regole generali

Per le annualità successive a quella di stipula del contratto, l'**ATTESTATO DI RISCHIO** riporta sia la **CU** sia la **CLASSE VITTORIA** (vedi articoli 1.2 e 1.3). I criteri di assegnazione della **CU** per l'annualità successiva, determinata sulla base del numero di **SINISTRI** registrati nel periodo di osservazione (vedi articolo 1.5), per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1.

Tabella 1

CU di assegnazione in base ai SINISTRI osservati					
CU di provenienza	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

C. Disciplina della CU - Regole specifiche

Con riferimento ad alcuni casi particolari, IVASS disciplina inoltre il mantenimento della **CU** e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'**ATTESTATO DI RISCHIO**, fra **VEICOLI** appartenenti alla stessa categoria:

- a) nel caso di **VEICOLO** già assicurato all'estero, il **CONTRAENTE** deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della **CU** da assegnare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14^a quale **CU** d'ingresso. Tale dichiarazione è considerata, a tutti gli effetti, **ATTESTATO DI RISCHIO**. Se la dichiarazione non è consegnata il contratto è assegnato alla **CU** 14;
- b) nel caso di cambio di proprietà di un **VEICOLO** appartenente a più proprietari che comporti il passaggio a uno o più di essi, a quest'ultimo/i è assegnata la **CU** maturata sul **VEICOLO** in questione, anche nel caso che il **VEICOLO** venga sostituito da

un altro. Gli altri soggetti, già cointestatari, possono conservare la **CU** maturata sul **VEICOLO** ora intestato ad uno o più di essi su un altro **VEICOLO** di proprietà o anche acquistato successivamente. L'assegnazione della **CU** avviene in sede di rinnovo, oppure, in fase di stipula di un nuovo contratto;

- c) nel caso di trasferimento di proprietà di un **VEICOLO** tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è assegnata la **CU** già maturata sul **VEICOLO** trasferito. Il venditore può conservare la **CU** maturata sul **VEICOLO** ceduto su altro **VEICOLO** di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- d) se la **CU** è stata trasferita su altro **VEICOLO**
- di proprietà dello stesso soggetto, la **CU** attribuita ad un **VEICOLO** consegnato in conto vendita e risultato poi invenduto, oppure
 - la **CU** già maturata su un **VEICOLO** rubato e successivamente ritrovato, al **VEICOLO** invenduto od oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la **CU** precedente alla perdita di possesso;
- e) se il **PROPRIETARIO** di un **VEICOLO** dimostra, con riferimento ad un altro e precedente **VEICOLO** di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze riferibili ad una data successiva al rilascio dell'**ATTESTATO DI RISCHIO**, ma entro il periodo di validità dello stesso:
- vendita,
 - demolizione,
 - furto di cui sia esibita denuncia,
 - certificata cessazione della circolazione,
 - definitiva esportazione all'estero,
 - consegna in conto vendita,
- al nuovo **VEICOLO** dallo stesso acquistato è assegnata la stessa classe di CU del precedente **VEICOLO**. La stessa disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo **VEICOLO** da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul **VEICOLO** venduto è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del **VEICOLO**⁴, da almeno 12 mesi;
- f) nel caso in cui un **VEICOLO** in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato dal soggetto utilizzatore, la **CU** maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del **VEICOLO**⁵, da almeno 12 mesi. Se l'utilizzatore non acquista il **VEICOLO** quando smette di usarlo, e ne acquista uno nuovo, la **CU** è riconosciuta sul nuovo **VEICOLO** acquistato;
- g) nel caso di **VEICOLO** intestato a soggetto portatore di handicap, la **CU** maturata sul **VEICOLO** è riconosciuta, per i nuovi **VEICOLI** acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente guidato il **VEICOLO**⁶ stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, da almeno 12 mesi;
- h) se la proprietà del **VEICOLO** assicurato è trasferita a seguito di successione a causa di morte, la **CU** maturata sul **VEICOLO** è attribuita a coloro, conviventi con il defunto al momento del decesso, che hanno ereditato il **VEICOLO**. Se l'erede, già convivente con il defunto, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro **VEICOLO** assicurato, il **VEICOLO** ereditato può fruire della stessa **CU** del **VEICOLO** di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, la compagnia assicurativa che presta la garanzia sul **VEICOLO** ereditato, è tenuta ad assegnare a tale **VEICOLO** la nuova **CU**;

⁴ Ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992.

⁵ Ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992.

⁶ Ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992.

- i) nel caso di vendita del **VEICOLO** assicurato con cessione del contratto di assicurazione, l'acquirente ha diritto a mantenere la **CU**, risultante dall'ultimo **ATTESTATO DI RISCHIO** maturato, fino alla scadenza del contratto ceduto. Alla scadenza, al nuovo contratto relativo al **VEICOLO** sarà assegnata la **CU** 14, salvo quanto previsto dal c.d. "Bonus Familiare RCA"; il venditore ha diritto a mantenere la **CU** per il periodo di validità dell'**ATTESTATO DI RISCHIO**;
- j) se il precedente contratto è stipulato presso una compagnia assicurativa alla quale è vietata l'assunzione di nuovi affari o che è posta in liquidazione coatta amministrativa e l'**ATTESTATO DI RISCHIO** non è presente nella banca dati degli **ATTESTATI DI RISCHIO**⁷, il nuovo contratto è assegnato alla **CU** di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'**ATTESTATO DI RISCHIO** rilasciata dalla compagnia assicurativa o dal commissario liquidatore su richiesta del **CONTRAENTE**. In mancanza di tale dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento MASS n. 9/2015;
- k) nel caso di vendita del **VEICOLO** da una ditta individuale al proprio titolare persona fisica o da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della **CU**;
- l) se una società di persone o di capitali sia proprietaria del **VEICOLO**, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della **CU** a favore della persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà;
- m) se cambia la classificazione del **VEICOLO** assicurato⁸ lo stesso mantiene la **CU** già maturata.

A. Legge 19 dicembre 2019, n° 157 (Bonus Familiare RCA)

La **SOCIETA'**, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di **SINISTRI** con responsabilità principale o paritaria o che riportino indicazione di **NA** e/o **ND**, negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'**ATTESTATO DI RISCHIO**, relativi a un ulteriore **VEICOLO**, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di **POLIZZA** assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una **CLASSE DI MERITO** più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo **ATTESTATO DI RISCHIO** conseguito sul **VEICOLO** già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della **CLASSE DI MERITO**, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Pertanto, il mantenimento della stessa classe **CU** sul nuovo **VEICOLO** può avvenire a condizione che vi siano i seguenti presupposti:

- a. si tratti di nuovo contratto relativo ad un ulteriore **VEICOLO** assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A.;
- b. si tratti di un nuovo contratto relativo ad un **VEICOLO** per il quale vi è l'obbligo di indicare la **CU**;
- c. l'intestatario al P.R.A. del nuovo **VEICOLO** da assicurare che beneficia degli effetti della suddetta legge sia in alternativa:
 - la stessa persona intestataria al P.R.A. di altro **VEICOLO** assicurato con **POLIZZA** in corso di validità. La condizione vale anche per il caso di **VEICOLI** cointestati al P.R.A. a condizione che vi sia identità di uno dei comproprietari con l'intestatario al P.R.A. del nuovo **VEICOLO**;
 - un familiare stabilmente convivente (presente nello "stato di famiglia") con l'intestatario al P.R.A. di altro **VEICOLO** assicurato con **POLIZZA** in corso di validità;

⁷ Ai sensi dell'art. 134 del **CAP**.

⁸ Ai sensi dell'art. 47 del **CODICE DELLA STRADA**.

- d. i benefici della legge si applicano esclusivamente alle persone fisiche, identificate come consumatori con Codice Fiscale, sono escluse pertanto le società, le ditte individuali, le associazioni ecc.

* * *

Per il presente contratto, la **SOCIETÀ** offre, in alternativa, le formule tariffarie "**FISSA FRANCHIGIA**" e "**NO CLAIM DISCOUNT/PEJUS**" descritte ai successivi punti 1.2 e 1.3.

1.2 FORMULA TARIFFARIA FISSA "FRANCHIGIA"

La presente assicurazione è stipulata con **FRANCHIGIA** fissa ed assoluta per ogni **SINISTRO** nell'ammontare precisato in **POLIZZA**. Il **CONTRAENTE** e l'**ASSICURATO** sono tenuti in solido a rimborsare alla **SOCIETÀ** l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della **FRANCHIGIA**. La **SOCIETÀ** conserva il diritto di gestire il **SINISTRO** anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

1.3 FORMULA TARIFFARIA NO CLAIM DISCOUNT/PEJUS – Riservata ai ciclomotori e motocicli trasporto persone, compresi quadricicli e motocarrozette.

- A. La presente formula tariffaria prevede, ad ogni scadenza annuale della **POLIZZA**, l'aumento o la diminuzione del **PREMIO** pagato l'anno precedente rispettivamente in presenza o in assenza di **SINISTRI** nel "periodo d'osservazione", definito all'articolo 1.5 "**PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ**".

La presenza o l'assenza di sinistri determinano l'aumento o la diminuzione della "**CLASSE VITTORIA**" dalla quale dipende l'aumento o la diminuzione del **PREMIO** in base ad un determinato coefficiente.

La formula tariffaria "**NO CLAIM DISCOUNT /PEJUS** " prevede 12 classi di merito interne (**CLASSI VITTORIA**), riportate di seguito, ciascuna con il relativo coefficiente di determinazione del **PREMIO**:

Classe Vittoria	Coefficienti di determinazione del premio	Classe Vittoria	Coefficienti di determinazione del premio
1C	0,76	04	0,94
1B	0,79	05	0,97
1A	0,82	06	1,00
01	0,85	07	1,20
02	0,88	08	1,50
03	0,91	09	2,00

Ad esempio, a parità di altri "parametri di rischio" utilizzati dalla **SOCIETÀ** per il calcolo del **PREMIO** (es. comune di residenza) ed in assenza di modifiche tariffarie, se per una **POLIZZA** assegnata alla **CLASSE VITTORIA 6** è stato pagato alla stipula un premio di € 1.000,00 (coefficiente 1,000), al rinnovo, in assenza di sinistri, tale **POLIZZA** sarà assegnata alla Classe Vittoria 4 ed il relativo **PREMIO** sarà pari ad € 940,00 (coefficiente 0,940).

Le regole di dettaglio per l'assegnazione della **CLASSE VITTORIA** al rinnovo della **POLIZZA** sono illustrate al successivo paragrafo H.

- B. Al momento della stipula del contratto, se non è applicabile il c.d. "Bonus Familiare RCA ", il contratto è assegnato alla **CLASSE VITTORIA** determinata secondo le seguenti regole:
- a) se il contratto si riferisce ad un **VEICOLO** già assicurato presso altra compagnia assicurativa, la **CLASSE VITTORIA** corrisponde a quella indicata nella presente tabella di conversione:

Tabella di conversione della Classe CU

CLASSE CU	Classe interna Vittoria		
	0 sinistri	1 sinistro	2 o più sinistri
1	6	7	9
2	6	7	9
3	6	7	9
4	6	7	9
5	6	7	9
6	6	7	9
7	6	7	9
8	6	7	9
9	6	7	9
10	6	7	9
11	7	8	9
12	7	8	9
13	7	8	9
14	7	8	9
15	9	9	9
16	9	9	9
17	9	9	9
18	9	9	9

- b) se relativo a **VEICOLO** assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico: **CLASSE VITTORIA 7**;
- c) se **VEICOLO** assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico o dopo una cessione di contratto: **CLASSE VITTORIA 7** (uguale alla **CU**);
- C. Per la stipula di contratti relativi a veicoli di cui al precedente punto B., il **CONTRAENTE** deve esibire la carta di circolazione del **VEICOLO** o il relativo foglio complementare o certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto; in mancanza di tale documentazione, il contratto è assegnato alla **CLASSE VITTORIA 9**.
- D. In caso di documentata cessazione del **RISCHIO** assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del **VEICOLO**, risultante da apposita dichiarazione del **CONTRAENTE**, l'ultimo **ATTESTATO DI RISCHIO** conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
- Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal

CONTRAENTE o dal **PROPRIETARIO** del **VEICOLO**, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione o la stipula di una **POLIZZA** di durata temporanea.
In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'**ATTESTATO DI RISCHIO**. Se la stipula avviene oltre i 5 anni dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, il nuovo contratto è assegnato alla **CLASSE VITTORIA 9**.

- E. Nel caso di **VEICOLO** già assicurato all'estero, se oltre alla dichiarazione della compagnia assicurativa estera – di cui all'articolo 1.1 "**CLASSE UNIVERSALE (CU)**", punto C. a) – il **CONTRAENTE** presenta anche un **ATTESTATO DI RISCHIO** italiano in corso di validità, tale da dimostrare continuità di copertura assicurativa, si procederà con assegnazione della classe di merito ottenuta applicando i criteri contenuti nella tabella 1 del suddetto articolo 1.1.
- F. Per le annualità successive alla stipula, il contratto è assegnato, al momento del rinnovo, alla **CLASSE VITTORIA** di pertinenza in base alle regole evolutive riportate al successivo punto H. Al verificarsi di un **SINISTRO**, non sarà applicata alcuna variazione peggiorativa della classe (cd. applicazione del *pejus*) prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del **CONTRAENTE**, che è individuata nel responsabile principale del **SINISTRO**, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. La responsabilità principale, nel caso di **SINISTRI** tra due o più **VEICOLI**, è riferita al **VEICOLO** cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri **VEICOLI** coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri **VEICOLI**, non dà luogo né all'annotazione nell'**ATTESTATO DI RISCHIO** né all'applicazione del *pejus*. In caso di **SINISTRI**, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai **VEICOLI** coinvolti subirà l'applicazione del *pejus*. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'**ATTESTATO DI RISCHIO** della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, se a seguito di più **SINISTRI** pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, è raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del *pejus*. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunge la soglia del 51%.
- G. Regole evolutive della **CLASSE VITTORIA** sulla base dei **SINISTRI** verificatisi durante il "Periodo di osservazione della sinistrosità" di cui al successivo articolo 1.5:

Classe di assegnazione Vittoria in base al numero di sinistri "osservati"				
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 o più sinistri
1C	1C	03	05	08
1B	1C	04	06	08
1A	1B	05	07	08
01	1A	06	08	09
02	01	06	08	09
03	02	06	08	09
04	03	06	08	09
05	04	07	08	09
06	05	07	08	09
07	05	08	09	09
08	06	09	09	09
09	07	09	09	09

H. Il **CONTRAENTE** può evitare le maggiorazioni di **PREMIO** e fruire delle riduzioni di **PREMIO**, conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella, rimborsando alla **SOCIETÀ**, al momento del rinnovo del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale possibilità è concessa anche al **CONTRAENTE** che, alla scadenza annuale della **POLIZZA**, non vuole rinnovare il contratto con la **SOCIETÀ**.

I. In caso di sostituzione del contratto (es. per cambio del **VEICOLO**) è mantenuta la regola evolutiva, ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, per qualunque motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del **PROPRIETARIO ASSICURATO** o del locatario nel caso di contratti di leasing.

J. La sostituzione del **VEICOLO** assicurato comporta la sostituzione del contratto nei casi previsti dell'articolo 2.6 del documento denominato *"il contratto dalla A alla Z"*. In ogni altro caso si procede alla stipula di un nuovo contratto.

1.4 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza del contratto, la **SOCIETÀ** consegna all'avente diritto l'**ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO** per via telematica (come previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento NASS n. 9/2015), purché si sia concluso il periodo di osservazione della sinistrosità di cui all'articolo 1.5.

La consegna per via telematica prevede che l'**ATTESTATO DI RISCHIO** venga messo a disposizione nell'area riservata del sito web della **SOCIETÀ**, alla quale ciascun **CONTRAENTE** può accedere per consultare la propria posizione assicurativa. La **SOCIETÀ**, prevede anche modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del **CONTRAENTE**.

L' **ATTESTATO DI RISCHIO** contiene le informazioni di seguito dettagliate:

- a. la denominazione della **SOCIETÀ**: Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- b. il nome ed il codice fiscale del **CONTRAENTE** se persona fisica, o la denominazione della ditta o la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c. i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al **PROPRIETARIO** o ad altro avente diritto;
- d. il numero del contratto di assicurazione;
- e. la targa del **VEICOLO** per la cui circolazione il contratto è stipulato o quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del **VEICOLO** assicurato;
- f. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h. la **CLASSE VITTORIA** di provenienza, quella di assegnazione per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti **CU** di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
- i. una tabella di sinistrosità pregressa riportante l'indicazione del numero dei **SINISTRI** pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei **SINISTRI** con responsabilità principale e del numero dei **SINISTRI** con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità; dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- j. la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- k. gli eventuali importi delle **FRANCHIGIE**, richiesti e non corrisposti dall'**ASSICURATO**;
- l. il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il **PROPRIETARIO** del **VEICOLO**, o altro Avente diritto, e ciascun **VEICOLO** di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

Nel caso di stipula del contratto con l'utilizzo del c.d. "Bonus Familiare RCA", l'**ATTESTATO DI RISCHIO** dovrà riportare l'indicazione che la stipula è stata effettuata ai sensi dell'art. 134, comma 4-bis del **CAP**, tale indicazione dovrà essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del **RISCHIO** tra più compagnie assicurative ("coassicurazione"), l'**ATTESTATO DI RISCHIO** deve essere rilasciato dalla Delegataria⁹.

La **SOCIETÀ** non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti sospesi
- contratti che abbiano avuto durata inferiore all'anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- contratti temporanei emessi a seguito della cessione del **VEICOLO**;
- contratti ceduti con la vendita del **VEICOLO** assicurato;

salvo che il periodo di osservazione non risulti concluso.

Per i contratti acquisiti tramite un **INTERMEDIARIO**, la **SOCIETÀ**, garantisce, all'avente diritto che ne faccia richiesta o a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri **INTERMEDIARI**, senza applicazione di costi. L'**ATTESTATO DI RISCHIO** così rilasciato non può essere utilizzato per la stipula di un nuovo contratto.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'**ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO** relativa agli ultimi cinque anni¹⁰. In tal caso, la **SOCIETÀ** consegna, per via telematica, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l'**ATTESTATO DI RISCHIO** comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. L'**ATTESTATO DI RISCHIO** così rilasciato non può essere utilizzato per la stipula di un nuovo contratto.

1.5 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per periodo di osservazione si intende il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'evoluzione, in aumento o in diminuzione, della **CU** e della **CLASSE VITTORIA** per effetto dei sinistri pagati nel periodo, da cui dipende la variazione del **PREMIO** assicurativo annuale.

Durata dei periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa (durata 10 mesi);
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Ad esempio per un contratto con decorrenza 01/07/2019:

- 1° periodo: inizia il 01/07/19 e termina il 01/05/20;
- 2° periodo: inizia il 01/05/20 e termina il 01/05/21;
- 3° periodo: inizia il 01/05/21 e termina il 01/05/22,

e così via per tutti i periodi successivi

Per i contratti stipulati, su richiesta dell'**ASSICURATO**, con durata di un anno più frazione (es. un anno e 3 mesi), il 1° periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Ad esempio, per un contratto con decorrenza 01/07/2019 e scadenza 01/10/2020 (durata un anno e 3 mesi), il 1° periodo di osservazione inizia il 01/07/2019 e termina il 01/08/2020 (durata 13 mesi).

⁹ Il contratto di coassicurazione prevede la ripartizione del **RISCHIO** tra diversi assicuratori, secondo quote predeterminate. Ciascun assicuratore può delegare ad una compagnia "Delegataria" la facoltà di stipula e gestione del contratto di coassicurazione (clausola di delega).

¹⁰ Ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del **CAP**.

1.6 VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

Nei casi di:

- documentata cessazione del **RISCHIO** assicurato (demolizione, cessazione definitiva della circolazione per esportazione all'estero furto, vendita, consegna in conto vendita del **VEICOLO**),
- sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del **VEICOLO**, risultante da apposita dichiarazione sottoscritta dal **CONTRAENTE** di non aver circolato,

l'ultimo **ATTESTATO DI RISCHIO** conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

L'attestato conserva la sua validità nel caso di stipula di un nuovo contratto, sia se riferito allo stesso **VEICOLO** indicato nell'attestato, sia se riferito a **VEICOLO** diverso (appartenente allo stesso settore e della medesima tipologia) di proprietà dell'**ASSICURATO**.

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Oltre ai rischi della responsabilità civile auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione, la **SOCIETÀ** offre diverse estensioni di garanzia, con aumento di **PREMIO**, e opzioni con riduzione di **PREMIO**.

In tali casi i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** sono riservati in via prioritaria ai risarcimenti a terzi dovuti per la **RC AUTO** obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia, salvo quanto eventualmente previsto per alcune specifiche garanzie.

Opzioni con riduzione del **PREMIO** (valida solo se scelta dal **CONTRAENTE** e richiamata nella **POLIZZA**)

2.1 RIVALSA PER GUIDATORI DI ETÀ INFERIORE A 26 ANNI COMPIUTI - Riservata a ciclomotori

Questa garanzia prevede una riduzione del **PREMIO** e può essere scelta solo se il **PROPRIETARIO** del **VEICOLO** assicurato ha compiuto i 26 anni d'età.

La garanzia prevede che se, al momento del **SINISTRO**, alla guida del **VEICOLO** assicurato ci sia un conducente di età inferiore ai 26 anni, il **CONTRAENTE** dovrà rimborsare alla **SOCIETÀ** quanto pagato per il risarcimento dei danni, entro il limite massimo della somma indicata in **POLIZZA** come **RIVALSA**.

Nel caso in cui il rimborso corrisponda all'intero risarcimento pagato dalla **SOCIETÀ**, il **SINISTRO** non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive della **CU** e della **CLASSE VITTORIA** di cui all'articolo 1.3.

La **RIVALSA** non sarà applicata se al momento del **SINISTRO** il **VEICOLO** era stato affidato a terzi per riparazioni, manutenzione o custodia e nel caso di uso per emergenza connessa a gravi esigenze di salute.

2.2 RIVALSA PER GUIDATORI DI ETÀ INFERIORE A 30 ANNI COMPIUTI - Riservata a motocicli

Questa garanzia prevede una riduzione del **PREMIO** e può essere scelta solo se il **PROPRIETARIO** del **VEICOLO** assicurato ha compiuto i 30 anni d'età.

La garanzia prevede che se, al momento del **SINISTRO**, alla guida del **VEICOLO** assicurato ci sia un conducente di età inferiore ai 30 anni, il **CONTRAENTE** dovrà rimborsare alla **SOCIETÀ** quanto pagato per il risarcimento dei danni, entro il limite massimo della somma indicata in **POLIZZA** come **RIVALSA**.

Nel caso in cui il rimborso corrisponda all'intero risarcimento pagato dalla **SOCIETÀ**, il **SINISTRO** non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive della **CU** e della **CLASSE VITTORIA** di cui all'articolo 1.3.

La **RIVALSA** non sarà applicata se al momento del **SINISTRO** il **VEICOLO** era stato affidato a terzi per riparazioni, manutenzione o custodia e nel caso di uso per emergenza connessa a gravi esigenze di salute.

Estensioni di garanzia con aumento del PREMIO (valide solo se scelte dal CONTRAENTE e richiamate nella POLIZZA)

2.3 PACCHETTI GARANZIE COMPLEMENTARI: RCA NEW e RCA GOLD

Il contratto prevede la possibilità di ampliare la copertura assicurativa scegliendo uno dei due pacchetti di garanzie complementari: "RCA NEW" o "RCA GOLD".

La tabella 2 seguente riporta la descrizione dettagliata delle singole estensioni di garanzia comprese nei due pacchetti.

Tabella 2 ✓ = compresa nel pacchetto

n.	Estensione di garanzia	RCA NEW	RCA GOLD
1	Responsabilità Civile dei trasportati: copre i rischi della responsabilità civile, personale ed autonoma, dei trasportati per danni involontariamente causati a terzi non trasportati, per i fatti connessi con la circolazione del VEICOLO identificato in POLIZZA e non compresi nell'assicurazione obbligatoria RC AUTO. Un esempio di Responsabilità Civile dei trasportati: un passeggero, senza responsabilità del conducente, provoca la caduta di un ciclista. In questo caso il ciclista sarà risarcito grazie a questa estensione di garanzia.	✓	✓
2	Spese per dissequestro: nel caso accada un SINISTRO a seguito del quale il VEICOLO assicurato venga sottoposto a sequestro penale (SINISTRO con morti e/o feriti), questa garanzia copre il pagamento delle spese necessarie per il dissequestro del VEICOLO assicurato, a condizione che la procedura di dissequestro sia avviata e seguita da legali di fiducia della SOCIETÀ. Questa estensione di garanzia vale solo per il territorio della Repubblica Italiana.	✓	✓
3	Guida di Prova in attesa superamento esami: copre i rischi della Responsabilità Civile anche quando alla guida del VEICOLO assicurato si trovi una persona che, superato l'esame teorico d'idoneità alla guida presso l'Ispettorato della Motorizzazione, stia effettuando esercitazioni di guida al fine del superamento dell'esame pratico. La garanzia è valida se le esercitazioni di guida sono svolte nel pieno rispetto della normativa. In caso di SINISTRO, il Conducente deve fornire la documentazione che provi il superamento dell'esame teorico (cd. "foglio rosa"), nonché tutta la documentazione utile ad accertare che la guida è avvenuta nel rispetto delle norme vigenti.	✓	✓

n.	Estensione di garanzia	RCA NEW	RCA GOLD
4	Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente: nel caso in cui l'ASSICURATO conducente del VEICOLO provochi un incidente con morte o lesioni gravi/gravissime a persone, da cui derivi, ai sensi di LEGGE, il ritiro della patente di guida, questa garanzia copre il rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente. La garanzia è però valida solo se l'ASSICURATO viene poi prosciolto o assolto dalla eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.	✓	✓
5	Rinuncia alla rivalsa per patente idonea ma scaduta: a parziale deroga dell'art. 4.1 ESCLUSIONI, la SOCIETÀ rinuncia all'azione di RIVALSA nel caso di SINISTRO causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno. La garanzia è valida a condizione che la patente venga poi rinnovata entro 6 mesi dalla data del SINISTRO, alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti e sia comunque idonea a condurre veicoli della stessa categoria di quello coinvolto nel SINISTRO. In ogni caso, la SOCIETÀ non eserciterà il diritto di RIVALSA se il mancato rinnovo della patente sia derivato dalle conseguenze fisiche subite dal conducente a causa del SINISTRO.	✓	✓
6	Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza: nel caso di VEICOLO guidato da conducente in stato di ebbrezza, in violazione dell'art. 186 e 186-bis del CODICE DELLA STRADA, la SOCIETÀ rinuncia al diritto di RIVALSA che le compete, ma solo se il tasso alcolemico riscontrato sia inferiore o uguale a 1,5 grammi per litro (gr/l). Invece, in caso il tasso alcolemico riscontrato sia superiore a 1,5 gr/l, la SOCIETÀ conserva il proprio diritto di RIVALSA nei confronti del solo conducente del VEICOLO, ma l'importo della stessa è limitato ad un massimo di: • € 5.000,00 per SINISTRO, se il tasso alcolemico è compreso tra 1,51 gr/l e 2,00 gr/l; • € 10.000,00 per SINISTRO, se il tasso alcolemico è compreso tra 2,01 gr/l e 2,50 gr/l; • € 20.000,00 per SINISTRO, se il tasso alcolemico è superiore a 2,50 gr/l. La garanzia è valida solo se il PROPRIETARIO (o il locatario in caso di VEICOLO in leasing) non era a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente nel momento in cui gli ha affidato il VEICOLO.	✓	✓
7	Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (garanzia valida solo per veicoli intestati a società): la SOCIETÀ rinuncia al diritto di RIVALSA nei confronti del solo proprietario del VEICOLO (o del locatario nel caso di leasing) se, al momento del SINISTRO, il conducente è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, a condizione che il proprietario del VEICOLO (o il locatario in caso di leasing) non fosse a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del conducente al momento dell'affidamento del VEICOLO.	✓	✓

n.	Estensione di garanzia	RCA NEW	RCA GOLD
8	Estensione periodo di copertura a 30 giorni: relativamente alla sola garanzia RCA, il contratto si considera in vigore fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza annuale indicata in POLIZZA o fino alla stipula di eventuale contratto con altra Compagnia di Assicurazione (se tale stipula avviene entro il predetto periodo di trenta giorni). Nel caso di scadenze intermedie (es. rata semestrale), la garanzia RCA si considera in vigore fino alle 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza. La Legge prevede che il contratto di assicurazione RC Auto rimane comunque valido per 15 giorni oltre la sua scadenza annuale (comunque non oltre la data di effetto della nuova POLIZZA). Esempio: se la POLIZZA scade il 30 settembre e il CONTRAENTE non la rinnova, la POLIZZA rimane comunque valida fino al 15 ottobre. Questa garanzia estende il periodo di validità della POLIZZA di ulteriori 15 giorni, portandolo a 30 giorni complessivi (nell'esempio precedente la POLIZZA sarebbe valida fino al 30 ottobre).	✓	
9	Estensione periodo di mora/copertura a 30 giorni: per tutte le garanzie presenti in POLIZZA, il contratto si considera in vigore fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza intermedia/ annuale indicata in POLIZZA o fino alla stipula di eventuale contratto con altra compagnia di assicurazione (se tale stipula avviene entro il predetto periodo di trenta giorni). In questo caso, rispetto alla garanzia n.10, l'estensione del periodo di copertura di ulteriori 15 giorni vale per tutte le garanzie presenti in POLIZZA (non solo per la RCA) e anche per le eventuali rate intermedie (es. rata semestrale).		✓
10	Caso fortuito: la garanzia RCA è valida ed operante nei confronti dei terzi trasportati sul VEICOLO assicurato anche in caso di SINISTRO accaduto esclusivamente a seguito di caso fortuito. Per caso fortuito si intende qualunque fattore impreveduto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come unica causa efficiente di esso.		✓
11	Garanzia Noleggio (valida solo per motocicli/ciclomotori ad uso privato e per le sole persone fisiche): In caso di noleggio a breve termine (della durata massima di 30 giorni) di un'autovettura senza conducente, effettuato in Italia, in caso di SINISTRO occorso al veicolo noleggiato, la SOCIETÀ risarcisce al contraente di polizza la quota di danno rimasta a suo carico in base al contratto di noleggio. La garanzia è operante a condizione che il VEICOLO sia stato utilizzato in modo conforme a quanto previsto dal contratto di noleggio. IN CASO DI SINISTRO l'assicurato deve fornire la seguente documentazione: a. copia del contratto di noleggio; b. richiesta di pagamento da parte della società di noleggio; c. documentazione relativa al sinistro accaduto ed in particolare: - modulo di constatazione amichevole in caso di sinistro R.C. Auto; - denuncia alle autorità in caso di furto totale o parziale, atto vandalico; - denuncia di SINISTRO alla società di noleggio in caso di evento naturale o rottura di cristalli.	✓	✓

3 Cosa non è assicurato?

[In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative]

Per **LEGGE**, non sono considerati terzi e non hanno quindi diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria **RC AUTO**:

- il conducente del **VEICOLO** responsabile del **SINISTRO**, per i danni alla propria persona e alle proprie cose;
- il **PROPRIETARIO** del **VEICOLO**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di **VEICOLO** in leasing, per i danni a cose;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del **VEICOLO**, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di **VEICOLO** in leasing, per i danni a cose;
- i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del **PROPRIETARIO** del **VEICOLO**, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per **VEICOLO** in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- se l'**ASSICURATO** è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Inoltre, se il **VEICOLO** assicurato è un rimorchio con targa propria, e a condizione che il rimorchio sia staccato dalla motrice (cosiddetto "rischio statico"), la **POLIZZA** non comprende i danni a terzi né alle persone che:

- occupano il rimorchio;
- partecipano alle manovre a mano del rimorchio.

4 Ci sono limiti di copertura?

[Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal contratto]

4.1 ESCLUSIONI E RIVALSA

- per tutti i **VEICOLI** l'assicurazione non è operante:
 - se il conducente non ha conseguito la patente o è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - se il conducente, pur avendo conseguito la patente di guida, non ha rispettato le disposizioni relative alle limitazioni nella guida¹¹;
 - nel caso di **VEICOLO** guidato da persona in stato di ebbrezza¹²;
 - nel caso di **VEICOLO** guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti¹³ e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del **CODICE DELLA STRADA**;
 - nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - nel caso in cui il **VEICOLO** assicurato sia utilizzato per atti di terrorismo;
 - durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i **VEICOLI** privati;
 - durante la circolazione su pista (autodromi e similari).

¹¹ Ai sensi dell'art. 117 **CODICE DELLA STRADA** comma 2 e 2 bis.

¹² In violazione dell'art. 186 e 186-bis del **CODICE DELLA STRADA**.

¹³ In violazione dell'art. 186 e 186-bis del **CODICE DELLA STRADA**.

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del **VEICOLO** a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del **PROPRIETARIO**, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di leasing, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

- per gli autoveicoli adibiti a scuola guida l'assicurazione non è operante durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della **LEGGE** vigente.
- per i **VEICOLI** con targa in prova¹⁴, l'assicurazione non è operante se la circolazione avviene senza l'osservanza delle **LEGGI** e dei **REGOLAMENTI** che ne disciplinano l'utilizzo.

Nei suddetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla **LEGGE**, la **SOCIETÀ** eserciterà il diritto di **RIVALSA** per le somme che abbia dovuto pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali.

Cos'è la "RIVALSA" nell'assicurazione RC Auto?

La Legge stabilisce che il danneggiato a causa di un sinistro, provocato dalla circolazione di un veicolo (per il quale è obbligatoria l'assicurazione), ha diritto al risarcimento da parte della Compagnia di assicurazione del veicolo responsabile. La Compagnia è quindi obbligata a pagare (entro il limite del Massimale assicurato) e non può opporre al danneggiato alcuna eccezione.

Se però il **SINISTRO** è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio: il **VEICOLO** partecipava ad una gara su pista o il conducente guidava sotto effetto di droghe), la Compagnia può, per **LEGGE**, esercitare la **RIVALSA**, cioè può chiedere al proprio **ASSICURATO** di rimborsargli tutto o parte del Risarcimento versato al danneggiato.

In alcuni casi, tuttavia, la Compagnia rinuncia al diritto di **RIVALSA** – gratuitamente o dietro pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo - salvaguardando totalmente l'**ASSICURATO** (es. in caso di patente scaduta, vedi Tabella 2, n.7).

Relativamente al PACCHETTO GARANZIE COMPLEMENTARI RCA NEW ed al PACCHETTO GARANZIE COMPLEMENTARI RCA GOLD:

- **Spese per dissequestro** (Tabella 2, n.2): la garanzia è esclusa su territori al di fuori della Repubblica Italiana;
- **Garanzia Noleggio** (Tabella 2, n.13): la garanzia esclude:
 - qualsiasi forma di "car sharing";
 - il noleggio a lungo termine;
 - tutte le altre tipologie di noleggio diverse dal noleggio senza conducente di breve termine.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 98 del **CODICE DELLA STRADA**.

4.2 LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per “limiti di indennizzo”?

Per Limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il Limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni sinistro e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

- 1) Limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la Compagnia pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la compagnia pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- 2) Limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la Compagnia pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
- 3) Limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la Compagnia pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

Fatto salvo quanto diversamente concordato tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, il contratto prevede i seguenti limiti di INDENNIZZO di seguito dettagliati:

Riferimento	Garanzia	Pacchetto acquistato	
		PACCHETTO GARANZIE COMPLEMENTARI RCA NEW	PACCHETTO GARANZIE COMPLEMENTARI RCA GOLD
Tabella 2, n. 2	Spese per dissequestro	€ 200,00 per SINISTRO e per anno assicurato	€ 300,00 per SINISTRO e per anno assicurato
Tabella 2, n. 5	Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente	€ 200,00 per SINISTRO	€ 300,00 per SINISTRO
Tabella 2, n. 13	Garanzia Noleggio	€ 2.000,00 per SINISTRO e per anno assicurato	€ 2.000,00 per SINISTRO e per anno assicurato

Cosa fare in caso di Sinistro?

[Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**]

1. Obblighi in caso di sinistro

La denuncia del **SINISTRO** deve essere effettuata utilizzando il modulo fornito dalla **SOCIETÀ** (cosiddetto Modulo blu/CAI) ai sensi dell'articolo 143 Codice delle Assicurazioni Private, entro e non oltre tre giorni da quando il **SINISTRO** è accaduto.

La denuncia del **SINISTRO** deve contenere:

- il numero della **POLIZZA**;
- il nome del **CONTRAENTE/ASSICURATO**
- il nome del conducente e il suo codice fiscale
- la data e il luogo del **SINISTRO** e la descrizione di come è accaduto il **SINISTRO**
- la descrizione dei danni provocati
- il nome dei danneggiati, compresi eventuali terzi trasportati
- il nome di eventuali testimoni
- l'indicazione dell'Autorità eventualmente intervenuta per effettuare i rilievi del **SINISTRO**.

Nel caso sia applicabile la procedura di **RISARCIMENTO DIRETTO**, la denuncia di **SINISTRO**, deve contenere:

- per quanto concerne i danni al **VEICOLO** assicurato con la **SOCIETÀ** e alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato con la **SOCIETÀ**
 - i nomi dei due assicurati e dei conducenti
 - le targhe dei due **VEICOLI** coinvolti e la denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione
 - la descrizione delle circostanze e della modalità del **SINISTRO**
 - le generalità di eventuali testimoni
 - l'indicazione dell'Autorità che fosse intervenuta per effettuare i rilievi del **SINISTRO**
 - il luogo, il giorno e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta al fine di accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dal conducente del **VEICOLO** assicurato con la **SOCIETÀ**:
 - l'età, l'attività e il reddito del danneggiato
 - l'entità delle lesioni subite
 - la dichiarazione di cui all'art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazione da parte d'istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (es. INPS, INAIL)
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti
 - l'eventuale esame medico volto a determinare l'entità del danno corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

La procedura di “**RISARCIMENTO DIRETTO**” è un particolare sistema di **INDENNIZZO** che consente al “danneggiato” - al fine facilitare e velocizzare la liquidazione del danno - di chiedere il **RISARCIMENTO** alla propria Compagnia assicurativa anziché doversi rivolgere alla Compagnia del responsabile.

Tale procedura può essere attivata in caso di incidente stradale con le seguenti caratteristiche:

- deve coinvolgere due **VEICOLI** immatricolati in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, assicurati per la garanzia RC Auto;

- gli eventuali danni fisici subiti dai conducenti devono essere di lieve entità (non ci sono invece limitazioni per i danni subiti dai VEICOLI o altre cose/animali coinvolti);
- le Compagnie assicurative di entrambi i veicoli devono aver aderito alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve comunicare alla **SOCIETÀ**, entro quindici giorni dalla data del **SINISTRO**, eventuali elementi necessari per consentire alla **SOCIETÀ** di ricostruire il fatto e le responsabilità. La **SOCIETÀ** comunica poi, nei termini di cui alla Convenzione per l'indennizzo Diretto, alla compagnia di controparte la quota di responsabilità alla stessa riferita. La **SOCIETÀ** si riserva di quantificare il danno¹⁵ ad essa arrecato in caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di **SINISTRO**.

In caso di **SINISTRO** mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da fax, PEC (o altro mezzo equipollente) indirizzato alla sede della **SOCIETÀ**. Alla denuncia devono seguire, nel minor tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al **SINISTRO** e successivamente pervenuti al **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

2. Gestione delle vertenze

La **SOCIETÀ** assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**ASSICURATO**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del **RISARCIMENTO** del danno, nominando, se necessario, i legali o tecnici. La **SOCIETÀ** può provvedere alla difesa dell'**ASSICURATO** in sede penale, fino a quando ne avrà interesse e, in ogni caso, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'effettivo **RISARCIMENTO** dei danneggiati.

La **SOCIETÀ** non riconosce le spese incontrate dall'**ASSICURATO** per i legali o tecnici che non siano da essa nominati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 1915 c.c. del Codice Civile.

Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Responsabilità Civile	Compilazione della constatazione amichevole.	Denuncia all'Agenzia, allegando la constatazione amichevole di incidente se compilata o, in caso contrario, la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia, nonché nominativo ed indirizzo di eventuali trasportati danneggiati.	In caso di sinistro tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati da Imprese aderenti al Sistema del Risarcimento Diretto, dal quale siano derivati danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente e danni alla persona del conducente contenuti entro i limiti previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private (cd. Micropermanenti) formulare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo utilizzato. In tutti gli altri casi inviare richiesta di risarcimento danni al responsabile del danno e al suo assicuratore. I soggetti trasportati sul veicolo che avessero riportato danni, devono inviare la richiesta di risarcimento al proprietario del veicolo e al suo assicuratore.

Appendice normativa

A
P
P
E
N
D
I
C
E

N
O
R
M
A
T
I
V
A

*[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di **LEGGE** richiamati nelle Condizioni di Assicurazione, ulteriori rispetto agli articoli presenti nell'appendice normativa del documento denominato "Il contratto dalla A alla Z"]*

CODICE CIVILE

Art. 1260 - Cedibilità dei crediti

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1261 - Divieti di cessione

I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 134 - Attestazione sullo stato del rischio

1. L'IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.

1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 1.

1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135.

2. Il regolamento prevede l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.

3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.

4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

Art. 142 - Diritto di surroga dell'assicuratore sociale

1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.

2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.

3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti

agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.

4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

Art. 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

CODICE DELLA STRADA

Art. 47 - Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli

altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);

- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Art. 56 - Rimorchi

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;

d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.

Art. 98 - Circolazione di prova

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 117 - Limitazioni nella guida (comma 2 e 2-bis)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II,

sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa

accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose.

1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da 168 a € 672)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. (114) (124) (133) (145) ((163))

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventesimo anno di età". Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventesimo anno di età.

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono

raddoppiate ed e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.] Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un

periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

[7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.]

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Note



Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/02/2024



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n. 1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

VCT_XM_RCA-EDZ-0224 - VITTORIA CON TE - VEICOLI E IMBARCAZIONI - CICLOMOTORI E MOTOCICLI
SEZIONE RCA